



SENT. N. 458/17

R. Gen. N. 477/16

REP. N. 450

S.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, composta
dai Sigg.ri:

CASTELLI	dott. Claudio	Presidente
CANTU'	dott. Manuela	Consigliere est.
DI FAZIO	dott. Ettore	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

da

con l'avv. Neri Livio

APPELLANTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione Territoriale per
il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia, con
l'avvocatura dello Stato**

APPELLATO

e con l'intervento del Pubblico Ministero – Procura Generale

In punto appello ordinanza emessa in data 3.3.2016 dal Tribunale di
Brescia.

Conclusioni rassegnate nell'atto di appello e nella comparsa di rispo-
sta.

FATTO

OGGETTO:

Altri istituti relativi all
stato della persona e a
diritti della personalità

, con ricorso *ex artt.*
35 d.lvo 25/2008, 19 d.lvo 150/2011 e 702 *bis* c.p.c., chiedeva al Tribunale di Brescia: il riconoscimento dello *status* della protezione sussidiaria, in via principale, e il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in subordine.

Il ricorrente esponeva come di seguito le ragioni che l'avevano indotto a chiedere la protezione internazionale.

Proveniva dal distretto di Gujranwala, villaggio di , dove viveva con padre, madre e due fratelli, tutti di religione musulmana sunnita. Alla scuola superiore aveva conosciuto una ragazza di nome Asia, originaria di un villaggio vicino, Wahndo, a maggioranza sciita, come sciita era tutta la famiglia della ragazza. La loro relazione era continuata anche dopo la scuola, nel luglio 2013, tanto che avevano deciso di sposarsi. Per tutta risposta il padre della ragazza l'aveva picchiata così che avevano deciso di fuggire insieme a Gujranwala, nel febbraio 2014, dove erano rimasti per 15 giorni venendo ospitati da un amico. Verso la metà di febbraio il padre della ragazza si era recato dai suoi genitori dicendo che avrebbe acconsentito alle nozze senonchè una volta rientrata la ragazza era stata uccisa e lui minacciato di morte. I suoi famigliari a quel punto gli avevano dato i soldi per fuggire e nel marzo 2014 veva preso l'aereo per Tripoli dove era rimasto fino all'agosto di quell'anno.

Non si costituiva il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia.

Il Tribunale con ordinanza del 3.3.2016 rigettava quelle domande

con la motivazione che le questioni erano di carattere personale e non coinvolgevano credi religiosi bensì riguardavano il disonore di una ragazza, senza che vi fosse stata persecuzione da parte dello Stato o di gruppi armati.

Avverso l'ordinanza il ricorrente ha proposto appello con il quale ha riproposto le medesime domande.

Si è costituito il Ministero degli Interni, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia, chiedendo di respingere le domande perché infondate.

La Corte, dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza, una volta precisate le conclusioni all'udienza del 21.12.2016, ha trattenuto la causa in decisione decorsi i termini assegnati per il deposito delle difese finali.

MOTIVI

Con il primo motivo l'appellante lamenta che il tribunale, con motivazione sommaria, senza disporre l'interrogatorio libero al fine di giungere ad una valutazione propria, abbia aderito alle conclusioni della Commissione territoriale ed erroneamente abbia affermato che la persecuzione, per essere tutelata con la protezione internazionale, avrebbe dovuto provenire da organi statali.

Con il secondo motivo lamenta che neppure si sia fatto cenno alla situazione socio-politica del Pakistan e al pericolo che egli correrebbe se vi facesse rientro.

Fa notare come sia diffusa in Pakitan la pratica del matrimonio imposto (*watta satta*) e del delitto d'onore (*karo kari*), tanto che an-

nualmente ogni anno circa mille persone sono vittime di delitti d'onore. A prescindere da ciò, rileva come la situazione generale del Paese registri forti tensioni ad opera dei terroristi nella regione del Punjab, da dove per l'appunto egli proviene, tale da giustificare la protezione sussidiaria, e come in considerazione del pericoloso viaggio, durante il quale è stato in balia di trafficanti di uomini, sarebbe in ultima analisi giustificata la protezione umanitaria.

L'appello è fondato e la domanda di riconoscimento dello *status* della protezione sussidiaria merita accoglimento.

Il ricorrente deve essere ritenuto attendibile non avendo questa Corte elementi per sostenere il contrario.

In Pakistan nel solo anno 2016 si sono registrati mille casi di omicidio di donne per delitto d'onore, perpetrati ossia dai familiari delle vittime che ritenevano di essere stati disonorati.

Nell'anno 2015 ugualmente si è registrato circa lo stesso numero di delitti d'onore, tanto che la Commissione dei diritti dell'Uomo in Pakistan ha diramato un comunicato ufficiale da cui risulta che per l'esattezza le vittime sono state 1.184, di cui 88 uomini, ma stima che il numero potrebbe essere ancora maggiore poiché difficilmente gli omicidi vengono segnalati alla Polizia.

Nell'ottobre del 2016, a distanza di tre mesi dall'ennesimo caso di omicidio perpetrato dal fratello di una donna nota, colpevole di avere pubblicato su Facebook delle foto personali, il Parlamento del Pakistan ha approvato una legge che abolisce il delitto d'onore, che di fatto annulla la possibilità per gli eredi della vittima di esercitare il perdono

nei confronti dell'omicida per evitargli la condanna.

La legge attuale ammette il perdono nel caso di delitto d'onore ma solo per commutare la pena di morte in ergastolo.

Questi dati sono a dir poco allarmanti ed altrettanto allarmante è anche il fatto che pure nell'attualità la pena per l'omicida sia stabilita dal familiare.

Ciò fa riflettere con riguardo all'episodio narrato dall'appellante poiché non è mediante l'inasprimento delle pene che si verificano di norma dei mutamenti nelle abitudini di vita di un popolo che ritenga lecito un comportamento che invece è divenuto antiggiuridico.

Non è infatti per nulla certo che l'appellante possa ritenersi al sicuro se facesse rientro in Pakistan.


Va, quindi, allo stesso accordata la protezione sussidiaria poiché vi è fondato timore che se rientrasse nel Paese di origine correrebbe serio pericolo di vita essendovi ragionevole timore che sarebbe perseguitato dai familiari della ragazza.


Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del grado attesa la natura della controversia.


P.Q.M.

La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, accoglie l'appello proposto da _____ avverso l'ordinanza emessa in data 3.3.2016 dal Tribunale di Brescia, e conseguentemente, in sua riforma, dichiara _____ avente diritto alla protezione sussidiaria; dispone che copia della presente sentenza sia comunicata al Questore di Brescia per l'emissione del relativo permesso di soggiorno;


 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 Giuseppe PASQUARELLA


 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 Giuseppe PASQUARELLA
 Oggi
 DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
 DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
 27 MAR. 2017


 (dott. Claudio Castelli)
 IL PRESIDENTE


 (donna Manuela Cantù)
 IL CONSIGLIERE estensore

compensa le spese di questo grado di giudizio.
 Così deciso in Brescia il 20 marzo 2017